

SENT.N. 20/2024

REPVBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del cons.

Anna Bombino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 80022/PG del registro di

Segreteria promosso dal sig. XX, nato a

omissis il omissis ed ivi residente alla via

omissis, omissis,

rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Perna del foro

di Cassino, e con questi elettivamente domiciliato in

Roma presso lo Studio Legale dell'Avv. Andrea Perna

alla via Andrea Fulvio n. 10;

CONTRO: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE -

Dipartimento del Tesoro Direzione Provinciale

Servizi vari, in persona del rappresentante pro-

tempore presso la Direzione Servizi Generali, nel

domicilio eletto in Frosinone, via di Valle Fioretta

snc, rappresentato e difeso dalla Dott.ssa Anna Maria

Alimandi elettivamente domiciliata presso la sede

della Direzione dei Servizi del Tesoro sita in Via XX

Settembre n. 97 - ROMA;

Uditi alla udienza del 17.1.20234, con l'assistenza
del segretario dott. Federica Sperapani, il
relatore cons. Anna Bombino, l'avv. Perna Carlo per
il ricorrente e l'avv. Anna Maria Alimandi per il
Ministero dell'Economia e finanze.

Ritenuto in

FATTO

1. Il ricorrente, figlio della sig. ra YY, nata a omissis il omissis
e ivi deceduta il omissis a causa di un bombardamento riferiva
di aver presentato il 27.05.2016 al Ministero
dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria
territoriale dello Stato di Frosinone /Latina,
domanda per l'accertamento dei requisiti per ottenere
la pensione di reversibilità Tabella G quale orfano
maggiorenne inabile ed affetto da: insufficienza
cardiorespiratoria con enfisema polmonare e
ossigenoterapia, cardiosclerosi senile con
insufficienza c/c, artropatia senile, gastropatia
irritativa, broncopatia cronica, depressione", come
risulta dalla documentazione sanitaria in atti.

2. Il ricorrente esponeva che l'Ufficio competente
aveva avviato apposita istruttoria nel corso della
quale era stata acquisita documentazione

amministrativa e sanitaria riguardante la de cuius
e l'orfano maggiorenne (allegata al ricorso).

L'iter procedimentale si concludeva con la
determinazione n. 7266 del 01.06.2022 (notificata in
data 13.06.2022), con la quale Ministero
dell'Economia e delle Finanze rigettava la domanda
con la seguente motivazione: “non vi è prova della
morte della sig.ra YY, madre di
XX , per causa di guerra”.

3. Il sig. XX proponeva l'odierno ricorso avverso
detto provvedimento di diniego, chiedendo di
dichiarare il suo diritto all'inabilità a qualsiasi
proficuo lavoro ex art 6 della L. n. 656 del 06.10.86
a decorrere dal primo giorno del mese successivo a
quello della presentazione della domanda
amministrativa, e di conseguenza condannare il
Ministero dell'Economia e delle Finanze, ex art 38
comma IV D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, al pagamento
dei ratei maturati e maturandi sul diritto
riconosciuto, con interessi e rivalutazione come per
legge.

Il ricorrente riteneva il provvedimento impugnato
affetto da nullità insanabile, per violazione della
normativa di guerra (art. 8 e 45 DPR 915/1978).

L'art 8 riconosce pensioni, assegni o indennità di guerra ai cittadini italiani divenuti invalidi ed a congiunti dei cittadini italiani morti per qualsiasi fatto di guerra che sia stato la causa violenta, diretta e immediata dell'invalidità o del suo aggravamento, o della morte.

L'art. 45 stabilisce che “hanno diritto alla pensione, nei casi previsti dal precedente art. 44, anche i figli maggiorenni che siano o divengano comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro e che si trovino nelle condizioni economiche previste dall'art. 70. 2. Nei casi di inabilità temporanea, si applicano le norme di cui ai primi tre commi dell'art.

12. L'inabilità è da considerarsi presunta al compimento del 65° anno di età”.

Le norme successive ovvero la legge n. 1240 del 09.11.1961 (art.19) e l'art. 6 della legge 656 del 6.10.1986 hanno stabilito che il requisito dell'inabilità al proficuo lavoro deve essere accertato caso per caso, a prescindere della categoria e di ogni riferimento tabellare dell'infermità diagnosticata ed abrogato le disposizioni relative alla presunzione di inabilità a qualsiasi proficuo lavoro al compimento del 65°

anno di età (abrogazione dell'art. 65 del DPR n.915/1978), confermando il fatto che ogni caso deve essere accertato singolarmente e svincolato da ogni altro tipo di valutazione.

Richiamava ancora l'art. 7 del D.P.R. N. 377/1999 che ammette contro i provvedimenti connessi ai trattamenti pensionistici di guerra, indipendentemente dalla presentazione del ricorso gerarchico, il ricorso alla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti, con salvezza del termine quinquennale di prescrizione del diritto a pensione decorrente dalla data di notifica del provvedimento di rigetto.

Invocava l'applicazione 15 Legge n. 656 del 1986, in base al quale il ricorrente può produrre (durante l'istruttoria amministrativa o contemporaneamente alla presentazione della domanda di riesame) memorie e documenti a sostegno del proprio assunto; e qualora non esistano o siano andati distrutti certificati, atti e documenti ufficiali, ha la possibilità di presentare atti notori o testimonianze redatte nelle dovute forme di legge per comprovare le proprie ragioni.

Infine, richiamava l'art. 10 del T.U. n. 915/1978

[presunzione di morte a causa di guerra per i dispersi e gli scomparsi] che al comma III dispone che “È presunta altresì la morte a causa di fatto di guerra dei cittadini scomparsi in tempo di guerra in occasione dello svolgimento di azioni belliche da parte di Forze armate nazionali od estere, sia alleate che nemiche, o del verificarsi di un qualsiasi altro fatto di guerra”.

In via istruttoria, chiedeva rinnovarsi la valutazione della documentazione comprovante la qualità di orfano di guerra del sig. XX e conseguentemente l'eventuale rinnovo di consulenza tecnica medico-legale circa la sussistenza delle condizioni di inabilità a proficuo lavoro (cfr. provvedimento positivo -comunicazione avente Prot. N. 32006/2021 del 29.06.2021).

4. Con memoria del 5.1.2024, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione dei Servizi del Tesoro e Ragioneria Territoriale dello Stato di Frosinone si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.

In punto di fatto, esponeva che il sig. XX aveva il 27.5.2016 presentato alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Frosinone la domanda di riconoscimento

del trattamento pensionistico indiretto di guerra quale orfano di YY sul presupposto che la madre sarebbe deceduta il omissis a causa di un evento bellico, per cui veniva dato corso all'istruttoria al fine di acquisire la documentazione attestante l'effettiva causa del decesso della madre e nel contempo disposta la visita medica del richiedente che, in data 11.3.2021, è stata effettuata presso la Commissione Medica di verifica di Roma.

In data 1.6.2022 la RTS di Frosinone emetteva il decreto negativo n.7266 per mancanza di documentazione attestante il fatto bellico quale causa del decesso del genitore YY.

In punto di diritto, evidenziava l'inconferenza di talune norme richiamate dal ricorrente a sostegno della domanda trattandosi del riconoscimento di un trattamento pensionistico a favore di soggetti civili disciplinato dagli artt. 10 legge n. 648/1950, 9 legge n. 313/1968 e 8 del DPR n. 915/78, laddove l'accertamento del fatto di guerra deve risultare da documentazione ufficiale inconfutabile non potendo derivare da mere presunzioni, per cui escludeva il richiamo a "fatti notori" e alle norme riguardanti

i militari e i civili “scomparsi”, in difetto dei relativi presupposti nel caso che occupa.

Insisteva per il rigetto del ricorso.

All’udienza del 17 gennaio 2024, i difensori delle parti hanno confermato le conclusioni come rassegnate in atti.

All’esito della discussione, il giudizio è stato trattenuto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. L’oggetto del presente giudizio è l’accertamento del diritto del ricorrente al trattamento pensionistico indiretto di guerra, previsto e disciplinato dagli artt. 8, 9, 45 e 70, d.P.R. n. 915/1978, con riferimento alla morte del genitore YY, deceduta in data omissis.

1.1. Osserva il giudicante che la pensione <indiretta> (allo stesso modo di quella <diretta> spettante all’invalido) ha natura risarcitoria e costituisce un diritto autonomo che sorge iure proprio in capo all’avente titolo in dipendenza della morte di un soggetto-cui l’avente titolo stesso sia legato da rapporti familiari-cagionata da un evento (malattia o fatto) bellico.

La pensione di reversibilità, prevista peraltro in favore di una più ristretta categoria di soggetti nell'ambito della famiglia dell'invalido titolare di pensione di guerra <diretta>, deceduto per causa diversa da quella che ha dato luogo all'invalidità, è invece un beneficio derivato che, <risponde ad esigenze di ordine naturale ed etico>, per cui <agli aventi causa del pensionato di guerra deceduto é fatto un trattamento di particolare favore> (Corte cost. n. 375 del 1989).

Con riferimento ai civili, sono considerati di guerra i fatti ovunque avvenuti ,ad opera di Forze armate nazionali od estere, sia alleate che nemiche, e correlate alla preparazione ed alle operazioni di guerra o che siano occasionati dalle stesse.

Il carattere autonomo del beneficio pensionistico ai civili fa assumere particolare rilevanza al presupposto cui esso é subordinato e cioè al fatto di guerra contraddistinto dall'essere stato “causa violenta, diretta ed immediata dell'invalidità o del suo aggravamento o della morte” (art. 8 , c,.1).

1.2.Nella fattispecie, l'amministrazione si è espressa negativamente sulla domanda di pensione di guerra del ricorrente motivando il diniego sul

presupposto che “non vi è prova della morte della sig.ra YY, madre di XX , per causa di guerra”.

1.3. Il giudicante condivide il giudizio espresso dall'Amministrazione.

Difatti, nonostante la collaborazione assicurata dalle parti ai fini della ricostruzione della vicenda (documentazione prodotta) in considerazione della complessità della vicenda e del notevole tempo trascorso dall'evento che ha colpito la dante causa, il ricorso deve essere respinto ritenendo allo stato non proficua l'effettuazione di approfondimenti istruttori, escludendo la possibilità di poter addivenire ad un esito favorevole del presente giudizio.

2. Occorre sinteticamente richiamare il quadro normativo di riferimento.

L'art. 8 del DPR 915 del 1978 (Soggetti civili) prevede: "Sono liquidate pensioni, assegni o indennità di guerra ai cittadini invalidi ed a congiunti di cittadini morti per qualsiasi fatto di guerra che sia stato la causa violenta, diretta o immediata dell'invalidità o del suo aggravamento o della morte.

Sono considerati fatti di guerra, agli effetti del presente testo unico, i fatti avvenuti, ad opera di Forze armate nazionali ed estere, sia alleate che nemiche, e coordinate alla preparazione ed alle operazioni di guerra o che, pur non essendo coordinati alla preparazione di e alle operazioni belliche, siano stati occasionati dalle stesse.

Sono considerate dipendenti da fatti di guerra la morte o l'invalidità determinate da ferite o lesioni riportate in occasione di azioni belliche nel tentativo di sottrarsi all'offesa nemica.

E' sempre presunta la dipendenza da fatto di guerra quando l'invalidità o la morte derivino da lesioni da arma da fuoco di origine bellica o da esplosione di un ordigno bellico provocata da un minorenni, nonché da lesioni da arma da fuoco di origine bellica o da scoppi di ordigni bellici provocati da terzi, salvo il diritto di rivalsa dello Stato verso i responsabili.....".

L'art. 44 prevede il diritto al conseguimento della pensione nella misura di quella vedovile prevista dalla tabella G, nei confronti dei "figli minorenni del civile morto per i fatti di guerra di cui agli artt. 8 e 9 qualora siano altresì privi del

genitore o questo, per qualunque motivo, non possa conseguire la pensione o ne venga a perdere il diritto ...". e l'art. 45 stabilisce che "hanno diritto alla pensione, nei casi stabiliti dal precedente art. 44, anche i figli maggiorenni che siano o divengano comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro e che si trovino nelle condizioni economiche stabilite dall'art. 70". Detto art. 70 prevede che "in tutti i casi in cui il conferimento dei trattamenti o assegni pensionistici sia subordinato dal presente testo unico alle condizioni economiche del richiedente, i trattamenti e gli assegni medesimi sono liquidati quando il richiedente stesso, in presenza degli altri requisiti richiesti, sia in possesso, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di un reddito annuo complessivo, al lordo degli oneri deducibili di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni", per un ammontare non superiore ad un determinato importo, soggetto annualmente ad adeguamento automatico ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. g), l. n. 656/1986 (come modificato dalla l. n. 342/1989), e individuato con circolare del Ministero dell'economia e delle

finanze.

2.1. Secondo il quadro normativo ricostruito appare di tutta evidenza che condizione imprescindibile ai fini del riconoscimento della pensione indiretta di guerra in capo all'orfano maggiorenne oltre al contemporaneo e attuale possesso sia del requisito sanitario, costituito dall'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro, sia del requisito reddituale, nei limiti stabiliti dalle legge, è quella secondo cui la morte o la menomazione sia dovuta a causa di guerra (art. 8 commi 2,3,5 e 6 DPR n.915/1978).

Nel caso di specie, manca la prova che il decesso della de cuius sia avvenuto per fatti di guerra; risulta agli atti che lo stesso certificato di morte è stato redatto dall'Ufficiale dell'Anagrafe del Comune di Cervaro previa autorizzazione del Tribunale di Cassino con sentenza del 18.2.1971 e trascritto nei registri dello stato civile.

Dalle ricerche effettuate presso l'archivio di Roma non è emerso alcuna pratica di pensione indiretta riguardante il vedovo ZZ e i figli minori della ricorrente negli anni successivi al conflitto bellico.

Le ricerche effettuate dai Carabinieri del Comune di

Cervaro non hanno fornito elementi collegati ad un evento bellico accaduto il omissis, giorno del decesso della ricorrente.

E' agli atti un certificato del 4.11.1945 (in parte illegibile) del Commissario prefettizio, vistato dal Prefetto, che attesta a distanza di due anni dall'evento, il decesso della ricorrente per ferite riportate a causa di schegge di granata nei bombardamenti avvenuti a Cervaro.

4.Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso va rigettato per mancanza di prova, non potendosi invocare, nella specie, la notorietà di fatti bellici accaduti nella provincia di Frosinone cui collegare la morte della ricorrente, né le norme relative alle persone scomparse, del tutto inconferente nel caso di specie.

5. In considerazione della complessità della questione, sussistono i presupposti per dichiarare l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la regione Lazio, in composizione monocratica, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, con

pronuncia definitiva, respinge il ricorso;

compensa le spese.

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art.

52, d.lgs. n. 196/2003, recante il "Codice in materia

di protezione dei dati personali", a tutela della

riservatezza della ricorrente e degli ulteriori

soggetti citati, si dispone che a cura della

Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al

comma 3 di detto art. 52 nei riguardi della ricorrente

medesima e degli ulteriori soggetti citati.

Così deciso in Roma, all'esito della camera di

consiglio del 17 gennaio 2024.

IL GUP

Anna Bombino

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 18.01.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA